

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3258

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 GENNAIO 2005

—————

Norme interpretative in materia di rideterminazione della pensione per i dipendenti pubblici a seguito di proscioglimento nei procedimenti penali

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente provvedimento si intende intervenire legislativamente dando seguito a quanto emerso nel corso del dibattito sul decreto-legge 16 marzo, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, al fine di dare definitiva soluzione al problema relativo ai dipendenti pubblici prosciolti dopo un procedimento penale.

Alla norma richiamata viene riconosciuto carattere esclusivamente risarcitorio. In tal senso muoveva l'ordine del giorno presentato al Senato nel corso della discussione del disegno di legge di conversione, n. 2841 (ordine del giorno G1) approvato nella seduta del 6 aprile 2004 ed accolto dal Governo. Poichè ora le amministrazioni interessate dalle istanze dei dipendenti che hanno diritto ad invocare l'applicazione della norma in questione si sono rivolte, per un parere, al

Dipartimento della funzione pubblica, e questo nella risposta data sostiene che gli ordini del giorno, ancorchè interpretativi, vanno tradotti in norma di legge, si rende necessario intervenire in sede legislativa per eliminare ogni dubbio e remora al riguardo.

In tal modo si evita così l'ulteriore protrarsi dell'aspettativa di chi, già assolto da oltre 5 anni prima dell'entrata in vigore dell'unica legge che contempli gli aspetti risarcitori garantiti dalla Costituzione, rischia per tale condizione temporale di essere privato di ogni ristoro (si pensi che il risarcimento pecuniario per illegittima detenzione è stato introdotto per i fatti commessi dal 1989 in poi) visto che tale condizione già gli preclude la prestazione del servizio effettivo per quel periodo di tempo sottrattogli da una ingiusta sospensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1, comma 1, lettera *e*) del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2004, n. 126, si intende nel senso che al pubblico dipendente che abbia subito un procedimento penale conclusosi con il suo pieno e totale proscioglimento deve essere calcolato, nella rideterminazione della pensione comunque già attribuitagli, un ulteriore periodo pari alla sospensione subita, al fine del riconoscimento del miglior trattamento pensionistico.

